



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART. 63 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019

'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42 dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'

Il presente Regolamento è stato adottato, e successivamente modificato, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 446/97 (in particolare, articoli 51 e 63), nella Legge n. 448/98, nel Decreto Legge n. 8/99 e nella Legge n.388/2000 (in particolare il comma 16 dell'art. 53).

Il testo del presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 147 del 15.12.1998, e in vigore dal 1.1.1999; è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 02.03.1999 e in vigore dal 01.04.1999;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 27.02.2001 e in vigore dal 01.03.2001;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20.12.2005 e in vigore dal 01.01.2006;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26.07.2010 e in vigore dal 01.09.2010.
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 13.12.2010 e in vigore dal 01.01.2011.
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19.11.2012 e in vigore dal 01.01.2013

INDICE

indice.....	3
TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
<i>Art. 1</i>	1
<i>(Definizioni)</i>	1
<i>Art. 2</i>	1
<i>(Disciplina)</i>	1
<i>Art. 3</i>	1
<i>(Responsabile procedimentale)</i>	1
<i>Art. 4</i>	2
<i>(Occupazione)</i>	2
<i>Art. 5</i>	3
<i>(Occupazioni abusive)</i>	3
<i>Art. 6</i>	3
<i>(Occupazioni in pendenza di concessione)</i>	3
TITOLO II.....	4
PROCEDURE.....	4
<i>Art. 7</i>	4
<i>(Modalità di presentazione della domanda)</i>	4
<i>Art. 8</i>	5
<i>(Spese di istruttoria)</i>	5
<i>Art. 9</i>	5
<i>(Allegati alla domanda)</i>	5
<i>Art. 10</i>	6
<i>(Verifica, ammissibilità e regolarizzazione delle domande)</i>	6
<i>Art. 11</i>	7
<i>(Cauzione fideiussione)</i>	7
<i>Art. 12</i>	7
<i>(Provvedimento di concessione)</i>	7
<i>Art. 13</i>	8
<i>(Titolarità)</i>	8
<i>Art. 14</i>	8
<i>(Obblighi del Concessionario)</i>	8
<i>Art. 15</i>	9
<i>(Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata)</i>	9
<i>Art. 16</i>	10
<i>(Modifica, sospensione e revoca)</i>	10
<i>Art. 17</i>	10
<i>(Decadenza)</i>	10
<i>Art. 18</i>	11
<i>(Accertamento delle occupazioni abusive)</i>	11
<i>Art. 19</i>	12
<i>(Nullaosta su strade provinciali per concessioni di competenza comunale)</i>	12
TITOLO III.....	12
CANONE DI CONCESSIONE.....	12
<i>Art. 20</i>	12
<i>(Canone di concessione)</i>	12
<i>Art. 21</i>	13
<i>(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)</i>	13
<i>Art. 22</i>	13
<i>(Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici)</i>	13
<i>Art. 23</i>	13

<i>(Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone)</i>	13
<i>Art. 24</i>	15
<i>(Disciplina delle tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti)</i>	15
<i>Art. 25</i>	17
<i>(Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi)</i>	17
<i>Art. 26</i>	17
<i>(Durata dell'occupazione)</i>	17
<i>Art. 27</i>	17
<i>(Soggetto passivo)</i>	17
<i>Art. 28</i>	18
<i>(Agevolazioni)</i>	18
<i>Art. 29</i>	18
<i>(Esenzioni)</i>	18
<i>Art. 30</i>	20
<i>(Versamento del canone)</i>	20
<i>Art. 31</i>	21
<i>(Sanzioni)</i>	21
<i>Art. 32</i>	22
<i>(Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi)</i>	22
<i>Art. 32 bis</i>	23
<i>(Affidamento del servizio)</i>	23

TITOLO IV.....23

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23
<i>Art. 33</i>	23
<i>(Disposizioni transitorie)</i>	23
<i>Art. 33 bis</i>	23
<i>(Esenzione per le occupazioni con accessi a fabbricati danneggiati dal terremoto)</i>	23
<i>Art. 34</i>	24
<i>(Disposizioni finali)</i>	24

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento¹ si intendono:

- a) per “canone”, il corrispettivo dovuto alla Provincia per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) per “concessione”, l’atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale la Provincia autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- c) per “concessionario”, il soggetto che a seguito di apposita istanza ha ottenuto la concessione;
- d) per “spazi pubblici” o “aree pubbliche”, le strade, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- e) per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come sopra definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
- f) per “Regolamento” il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed il corrispondente canone di occupazione.

Art. 2

(Disciplina)

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi ed aree pubbliche e la determinazione del relativo canone, secondo i criteri di cui all’art. 63 comma 2 del Decreto Leg.vo 15/12/1997 n. 446.²

Art. 3

(Responsabile procedimentale)

¹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Manutenzione Strade o suo delegato, individuato a norma della legge n. 241/90 e successive modifiche³ e del Regolamento Provinciale per la disciplina del Procedimento Amministrativo.

2. Il Responsabile del procedimento è responsabile della gestione tecnica e amministrativa.⁴

3. Il Responsabile della gestione finanziaria ed in particolare delle azioni previste dagli artt. 29,30,32 e 32bis del Regolamento, nonché per i riscontri anche informatici, è il Dirigente del Settore Bilancio e Provveditorato e Patrimonio.⁵

Art. 4

(Occupazione)

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente richiesta dall'avente diritto e concessa dal Responsabile del procedimento nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.⁶

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, si considerano:

- aree comunali i tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- aree urbane i tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- aree extra-urbane i tratti di strada provinciale situati all'esterno dei centri abitati.⁷

3. Le autorizzazioni e le concessioni sono di competenza della Provincia di Bologna. Per i tratti di strada provinciali correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessione e autorizzazione è di competenza del Comune previo nullaosta della Provincia di Bologna.⁸

4. L'occupazione si distingue in :

- a) temporanea, quando la sua durata è inferiore ad un anno, anche se ricorrente, e può essere a ore, giornaliera, o di durata superiore. Si intende per ricorrente l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripete;

³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁴ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012.

⁶ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁸ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

b) permanente, quando ha carattere stabile ed è pluriennale, effettuata a seguito di un atto di concessione, comunque avente durata superiore a un anno, che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

5. La durata massima delle occupazioni permanenti è di 29 anni e queste sono rinnovabili con le modalità stabilite dall'art 7 del Regolamento.⁹

Art. 5

(Occupazioni abusive)

1. Si considerano abusive:

- a) le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione;
- b) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- c) le occupazioni giunte a scadenza e per le quali non è stato richiesto e/o concesso rinnovo e/o proroga dei termini della scadenza;
- d) le occupazioni temporanee per le quali non è stata trasmessa comunicazione di inizio lavori come indicato nell'art. 14.¹⁰

2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ai sensi della L. n. 488 del 23.12.1998.¹¹

Art. 6

(Occupazioni in pendenza di concessione)

1. E' consentita occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui all'art. 7 del Regolamento, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Responsabile del Procedimento, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, e quindi a rilasciare la formale concessione previo pagamento del canone di occupazione temporanea come

⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

¹⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

¹¹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

previsto dall'art. 20 del Regolamento, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.¹²

TITOLO II

PROCEDURE

Art. 7

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche deve presentare domanda al Presidente della Provincia redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, regolarmente firmata, e riferita ad una sola concessione, intesa anche come più interventi che riguardino lo stesso oggetto.
2. Le domande che interessano più soggetti devono essere firmate da tutti gli interessati, con l'indicazione della persona cui dovrà essere intestata la concessione.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a) se il richiedente è persona fisica o impresa individuale, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita I.V.A.;¹³
 - b) se il richiedente è diverso da quelli indicati nella lett. a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita I.V.A. e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare, e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della richiesta, la specifica attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata dell'occupazione; in particolare, per l'esecuzione di lavori, il tempo preventivato per l'inizio di essi e la loro presumibile ultimazione;
 - f) le dichiarazioni e i dati utili ai fini dell'esame della domanda; qualora ci si intenda avvalere di atti, certificati e documenti presentati in precedenza all'Amministrazione, il richiedente deve indicare nella domanda a quale precedente richiesta tali allegati siano stati annessi, dichiarando contestualmente che i dati in essi contenuti sono ancora validi;

¹² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

¹³ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

- g) l'impegno in capo al richiedente, qualora la richiesta vada a buon fine, di osservare le norme e le disposizioni applicabili in materia;
- h) la descrizione della destinazione/uso dell'area al servizio della quale viene richiesto/modificato l'accesso.¹⁴

4. L'acquisizione agli atti dell'Ente delle domande presentate sarà comprovata dagli estremi di protocollazione.

5. Nell'ipotesi in cui pervengano domande da parte di soggetti diversi riguardanti l'occupazione dei medesimi spazi ed aree pubbliche, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, comprovata dagli estremi di registrazione del protocollo.

Art. 8

(Spese di istruttoria)

1. Spetta alla Giunta determinare le spese di istruttoria ed il rimborso delle spese per i sopralluoghi, quantificate sulla base dei seguenti criteri:
 - costo del personale in relazione al tempo impiegato;
 - oneri di percorrenza.
2. Gli importi di cui sopra, potranno essere annualmente aggiornati a cura dell'Amministrazione.
3. Nel caso di istanza per la chiusura di accessi non si applicano le spese di cui al suddetto comma 1.¹⁵

Art. 9

(Allegati alla domanda)

1. Alla domanda dovrà essere allegato l'originale della ricevuta dei pagamenti effettuati a favore della Provincia in relazione alle spese di istruttoria ed al rimborso delle spese per i sopralluoghi, oltre agli importi per le marche da bollo. Tali pagamenti dovranno avvenire mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia; è, altresì, ammesso il pagamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto della Provincia domiciliato presso un'agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio della Provincia.¹⁶

¹⁴ Lettera inserita come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

¹⁵ Comma così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012.

¹⁶ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

2. Quando la concessione è richiesta ai fini di esercitare un'attività per la quale sono necessarie specifiche autorizzazioni, la domanda dovrà essere corredata dalla prova del possesso di tali autorizzazioni.

3. Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato:

- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- Dichiarazione del progettista di avere assunto esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni ambientali, ed in triplice copia:
 - Planimetria dello stato di fatto quotato, indicante la posizione dell'intervento e l'inquadramento generale;
 - Elaborato fotografico a colori confermando lo stato di fatto;
 - Disegni esecutivi, quotati in opportuna scala di rappresentazione, completi di piante, sezioni e particolari se occorrenti, in base alla complessità delle opere richieste;
 - Schema grafico di cantiere quotato in scala.¹⁷

3 bis. Alla domanda che genera occupazione temporanea dovrà essere allegata ricevuta di versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche¹⁸.

4. Abrogato.¹⁹

Art. 10

(Verifica, ammissibilità e regolarizzazione delle domande)

1. Il Responsabile del Procedimento valuterà preventivamente l'ammissibilità delle domande presentate sotto il profilo della regolarità e completezza.

2. Qualora riscontrasse carenze, segnalerà all'interessato, entro il termine fissato per la comunicazione di avvio dello specifico procedimento, le carenze riscontrate con invito alla regolarizzazione; in questa ipotesi il termine del procedimento decorrerà dal ricevimento delle integrazioni richieste.

3. Se entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione l'interessato non avrà provveduto, la domanda decade, ed il competente ufficio provvederà all'archiviazione della pratica.²⁰

4. Per le domande ritenute ammissibili e per quelle regolarizzate, il Responsabile del Procedimento provvederà nel termine massimo di 15 giorni a dare rituale comunicazione personale di inizio del

¹⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

¹⁸ Comma così aggiunto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

¹⁹ Comma abrogato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

²⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

procedimento. Per i procedimenti con termini inferiori o uguali ai 30 giorni non si darà luogo ad alcuna comunicazione.²¹

Art. 11

(Cauzione fideiussione)²²

1. Nel rilasciare gli atti di concessione di cui al Regolamento²³, il Responsabile del Procedimento può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) l'occupazione possa arrecare pericolo di danno al bene oggetto di concessione.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
3. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica circa l'adempimento delle condizioni imposte.

Art. 12

(Provvedimento di concessione)

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato, nei termini regolamentari.
2. In caso di diniego²⁴, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e per il sopralluogo.
3. La concessione dovrà contenere:
 - a) gli elementi identificativi di cui all'art. 7, anche in relazione alla tipologia e all'ubicazione dell'occupazione;²⁵
 - b) condizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui la concessione si intende subordinata;
 - c) la durata della concessione: in particolare, per l'esecuzione di lavori, il tempo preventivato per l'inizio di essi e la loro presumibile ultimazione;

²¹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

²² Titolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

²³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

²⁴ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

²⁵ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

- d) l'ammontare del canone, ovvero la specificazione delle agevolazioni/esenzioni previste;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 7, lett. g), e dal concessionario accettato al momento dell'inoltro della richiesta.

Art. 13

(Titolarità)

1. La concessione viene rilasciata a titolo strettamente personale: non è consentita pertanto la subconcessione.
2. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di accesso²⁶; fermo restando l'obbligo della comunicazione scritta della variazione della titolarità.

Art. 14

(Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione.²⁷
2. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.²⁸
3. Il concessionario²⁹ ha comunque l'obbligo di:
 - a) esibire a richiesta degli operatori provinciali atto di concessione;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, sgombra da detriti e/o materiali ivi depositati senza specifica autorizzazione;³⁰
 - c) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall'ufficio competente. In caso di

²⁶ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

²⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

²⁸ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

²⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

³⁰ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

inottemperanza alla presente disposizione, provvederà la Provincia con addebito di spese al concessionario e utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 11;

- d) di versare il canone alle scadenze fissate;
- e) di restituire nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza, l'atto di concessione;
- f) comunicare tempestivamente anche a mezzo fax all'Ufficio competente l'inizio dei lavori autorizzati ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera c) pena la decadenza di validità dell'atto;³¹
- g) comunicare qualsiasi variazione della titolarità della concessione.³²

Art. 15

(Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata)

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza.³³
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo. Se detta scadenza non viene specificata, la concessione si intende rinnovata per un periodo pari alla durata naturale dell'occupazione.³⁴
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. Qualora si dovessero riscontrare le condizioni di indifferibilità e urgenza, sarà ammessa la comunicazione di proroga fino al giorno precedente la scadenza dell'occupazione secondo le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento.³⁵
4. In caso di disdetta anticipata della concessione per occupazione, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto all'ufficio del Responsabile del Procedimento che ha rilasciato l'atto.
5. La disdetta volontaria non dovuta a causa di forza maggiore non dà comunque diritto alla restituzione del canone versato.
6. Il concessionario qualora intenda prorogare il termine già concesso per l'esecuzione dei lavori relativi alle occupazioni permanenti, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza³⁶.

³¹ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

³² Lettera inserita come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

³³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

³⁴ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

³⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

³⁶ Comma così aggiunto con deliberazione del Consiglio provinciale n.112 del 20/12/2005

Art. 16

(Modifica, sospensione e revoca)

1. Il Responsabile del Procedimento con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi quelli di tutela della sicurezza stradale, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto all'esenzione del pagamento del canone dall'inizio del primo anno successivo semprechè la sospensione interessi per l'intero gli anni successivi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, con computazione che decorre dal primo anno successivo alla data della revoca.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo a revoca della concessione, un nuovo atto concessorio potrà essere rilasciato per la medesima area a persona diversa dal precedente titolare solo a seguito di rinuncia scritta di quest'ultimo alla rioccupazione.
5. Sono altresì motivi di revoca quando:
 - a) si riscontrino reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento concessorio, ovvero delle norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
 - b) si rilevi il mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti.

Art. 17

(Decadenza)

1. Il diritto di occupare decade per il concessionario quando:
 - a) si accerti un uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quella stabilita nel provvedimento, compresa l'inottemperanza al divieto di subconcessione;
 - b) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio della concessione.
2. La decadenza non dà diritto ad alcuna restituzione del canone già versato e non esonera dal pagamento di quanto ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. A seguito di

decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l'area pubblica occupati, in ottemperanza al provvedimento emanato dall'ufficio competente nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

3. La decadenza è dichiarata dall'Ufficio competente con un provvedimento specifico e motivato nel quale, al caso, si distinguono termini e modalità di sgombero e/o ripristino del suolo pubblico.³⁷

Art. 18

(Accertamento delle occupazioni abusive)

1. L'occupazione abusiva è accertata e contestata con apposito verbale dal competente Pubblico Ufficiale.

2. L'occupazione abusiva permanente, individuata con le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento³⁸, si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente. L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente.³⁹

3. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento.⁴⁰

3bis. Il pagamento del canone delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.⁴¹

4. L'accertamento della avvenuta violazione viene tempestivamente segnalato al Responsabile del Procedimento, che può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione di eventuali manufatti, la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

5. L'occupante di fatto risponde comunque di ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

³⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

³⁸ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

³⁹ Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 2/3/1999

⁴⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁴¹ Comma così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 13/12/2010

Art. 19

(Nullaosta su strade provinciali per concessioni di competenza comunale)

1. Il rilascio da parte del Comune degli atti di concessione interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato a nullaosta provinciale.
2. Il nullaosta verrà rilasciato in carta libera e in unico originale dal Responsabile del Procedimento, e trasmesso al Comune interessato; all'interessato sarà comunicato l'avvenuto rilascio del nullaosta per sua conoscenza. Decorso il termine di conclusione del procedimento il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale ad assenso, come previsto dall'art. 21 comma 3 del Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.⁴²
3. Sono in ogni caso dovute le spese di sopralluogo di cui all'art. 8, da versare con le modalità stabilite all'art. 9.
4. Successivamente al perfezionamento della pratica da parte del Comune, quest'ultimo provvederà a trasmettere alla Provincia copia dell'atto rilasciato che dovrà riportare le prescrizioni previste nel nullaosta ovvero quelle generali previste per l'ipotesi di silenzio-assenso altresì pubblicate sul Sito istituzionale della Provincia.⁴³

TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20

(Canone di concessione)

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Il canone di concessione di cui al Regolamento⁴⁴ ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

⁴² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012

⁴³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012

⁴⁴ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

Art. 21

(Criteri per la determinazione della tariffa del canone)

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 22 ⁴⁵

(Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici)

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento⁴⁶ e per la determinazione del canone, la rete stradale provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono divisi in due categorie: la prima comprendente gli spazi all'interno dei centri abitati, la seconda comprendente gli spazi esterni ai centri abitati. Gli effetti delle delimitazioni dei centri abitati, decorrono dall'esecutività delle deliberazioni comunali adottate ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada.

2. Ai fini della quantificazione del valore dell'area a servizio dell'attività di "Distributore di carburanti", ferma restando l'applicazione della suddivisione stabilita al comma precedente, si istituiscono due categorie di strade provinciali. Le strade che rientrano nelle due categorie sono individuate dalla Giunta provinciale, privilegiando il criterio avente a base i dati sui volumi di traffico, e decorrerà dall'anno successivo alla sua adozione⁴⁷.

Art. 23

(Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone)

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento della frazione al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo (edicole, chioschi, banchi di vendita, depositi di veicoli, tavolini di trattoria o caffè e simili, coperture di fosso, aiuole spartitraffico per stazioni di servizio di autolavaggi, occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo

⁴⁵ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 2/3/1999

⁴⁶ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁴⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

viaggiante, occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni per finalità politiche, istituzionali, culturali o sportive), è calcolata in base alla superficie d'ingombro sul suolo. Se la struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla minor area rettangolare circoscritta alla proiezione al suolo della copertura medesima⁴⁸.

2. Abrogato.⁴⁹

3. Le occupazioni con accessi carrabili o pedonali, intendendosi per tali i manufatti realizzati modificando il piano stradale al fine di facilitare l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata (listoni in pietra o in altro materiale riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, muretti d'ala, interruzione di marciapiede, smusso nel marciapiede, ecc.), sono calcolate, determinando la superficie, moltiplicando la larghezza dell'apertura dell'accesso misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.⁵⁰

4. Gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di un'opera di cui al comma precedente che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico non danno luogo ad occupazione, quindi non sono assoggettabili al canone tranne nel caso in cui venga richiesto di riservare ad uso esclusivo l'area antistante l'accesso.⁵¹

5. Per i distributori di carburanti nel calcolo della superficie da assoggettare al canone, oltre agli accessi, si misurano anche le corsie di accelerazione o decelerazione e le aiuole spartitraffico, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva⁵².

6. Per le occupazioni⁵³ di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo di qualsiasi natura e con sovrappassi, sottopassi, condutture, cavi, funicolari, la superficie di occupazione si calcola rilevando la proiezione retta dell'opera sul suolo.

7. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate in base alla loro lunghezza espressa in metri lineari e comunque

⁴⁸ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁴⁹ Comma abrogato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁵⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁵¹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁵² Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

⁵³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

risultanti nei singoli atti di concessione; le occupazioni temporanee con cantieri per installazione dei citati cavi, condutture, impianti ecc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.

8. Le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo, soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono calcolate in base alla loro lunghezza espressa in metri lineari.

9. In ogni caso, l'entità dell'occupazione deve risultare nell'atto di concessione ai fini della corretta determinazione del canone.

Art. 24

(Disciplina delle tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti)⁵⁴

1. Il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche si applica sulla base di apposite tariffe determinate dalla Giunta provinciale tenuto conto della classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, di cui all'art. 22 del Regolamento, prevedendo per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti una tariffa giornaliera ordinaria al mq o metro lineare e per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti una tariffa annua ordinaria al mq o metro lineare.⁵⁵

2. Il canone per le occupazioni temporanee si calcola in base a tariffa giornaliera. Non è ammissibile il frazionamento a ore.⁵⁶

3. abrogato.⁵⁷

4. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata nonché del sacrificio imposto alla collettività, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la tariffa ordinaria di cui sopra, sia per le occupazioni temporanee che per le occupazioni permanenti, sempre con riguardo alle categorie stabilite, viene moltiplicata per i seguenti coefficienti:⁵⁸

- a) per occupazioni con chioschi, edicole e con altre strutture fisse al suolo, nonché occupazioni comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo, effettuate per attività commerciali e produttive, coefficiente 1,50;
- b) per occupazioni per esposizioni di merci all'esterno degli esercizi commerciali, coefficiente 1,20;

⁵⁴ Titolo articolo così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

⁵⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁵⁶ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁵⁷ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

⁵⁸ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

- c) per occupazioni con “distese” permanenti (tavolini di trattoria, caffè e simili) per attività commerciale, coefficiente 1,50;
- d) abrogato⁵⁹;
- e) abrogato⁶⁰;
- ebis) per occupazioni con accessi carrabili o pedonali, esclusi quelli a servizio dei distributori di carburante, coefficiente 0,80.⁶¹
- f) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, coefficiente 0,50;
- g) per occupazioni realizzate per l'attività di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, coefficiente 0,30;
- h) per occupazioni realizzate a servizio dei distributori di carburante sulle strade di cui alle categorie individuate al comma 2 del precedente art. 22: per la prima categoria coefficiente 1,50 per la seconda categoria coefficiente 1,00, per entrambe le categorie relativamente alle aree occupate dalle corsie di accelerazione/decelerazione, coefficiente 0,50.⁶²
- i) per occupazioni realizzate su specifica prescrizione della Provincia ai fini della sicurezza o salvaguardia del demanio stradale, coefficiente 0,50 della tariffa di cui al comma 1 o della tariffa dell'eventuale occupazione principale a cui è afferente, con esclusione delle occupazioni a servizio dei distributori di carburante.⁶³
- l) per occupazione con accessi ricadenti in superfici agricole regolarmente condotte e presenti nell'anagrafe delle aziende agricole: coefficiente 0,30 su strade provinciali di montagna, coefficiente 0,50 su strade provinciali di pianura. Le strade che rientrano nelle due categorie sono individuate dalla Giunta provinciale, fermo restando la classificazione di cui all'art. 22.⁶⁴

5. Nel caso di occupazioni permanenti soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

6. Dalla misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione.

⁵⁹ Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 2/3/1999

⁶⁰ Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 2/3/1999

⁶¹ Lettera inserita come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁶² Lettera aggiunta come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

⁶³ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012

⁶⁴ Lettera così integrata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012

Art. 25

(Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa prevista dalla normativa in materia. La misura del canone annuo dovuto alla Provincia da ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi di cui sopra non può essere inferiore a euro 516,46⁶⁵, sia nel caso in cui l'ammontare del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche risulti inferiore a detto importo e sia nel caso in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale; la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il termine di cui all'art. 30.⁶⁶

Art. 26

(Durata dell'occupazione)

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno, secondo le tariffe di cui all'articolo 24 del Regolamento.⁶⁷
3. La durata dell'occupazione sia permanente che temporanea deve risultare dall'atto di concessione, ai fini della corretta determinazione del canone.

Art. 27

(Soggetto passivo)

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto. Nel caso di più coobbligati il pagamento del canone viene richiesto dalla Provincia ad uno qualsiasi dei

⁶⁵ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

⁶⁶ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 27/2/2001

⁶⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

condebitori solidali, il quale dopo aver assolto l'obbligazione, può rivalersi nei confronti degli altri in proporzione alla loro quota.

Per le occupazioni con accessi in comproprietà è possibile, su istanza motivata di frazionamento, la suddivisione del canone in quote per il numero delle unità immobiliari facenti riferimento all'accesso. La Provincia tenuto conto delle risultanze catastali, richiederà a ciascuno coobbligato il pagamento della quota di canone spettante, il cui importo minimo non potrà essere inferiore a Euro 12,00. ⁶⁸

Art. 28

(Agevolazioni)

1. Le tariffe ordinarie del canone, di cui all'art 24 del Regolamento⁶⁹, sono ridotte:

- a) del 80%, per occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, sindacali, assistenziali, culturali o sportive;
- b) abrogato;⁷⁰
- c) abrogato.⁷¹

2. Agli accessi carrabili o pedonali, con esclusione delle occupazioni effettuate a servizio dei distributori di carburante, di superficie eccedente i 12 mq/lineari è applicato il seguente criterio: fino a 12 mq/lineari si applicano per intero le tariffe ordinarie di cui all'art. 24 del Regolamento, mentre per la parte eccedente i 12 mq/lineari di superficie le tariffe sono calcolate in misura pari al 20% di quelle ordinarie.⁷²

Art. 29

(Esenzioni)

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dai Consorzi fra enti locali, dalle Comunità montane, dai Consorzi di Bonifica solo per le occupazioni permanenti e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato; ⁷³
- b) le occupazioni realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

⁶⁸ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012

⁶⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁷⁰ Lettera abrogata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁷¹ Lettera abrogata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁷² Comma così inserito come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 13/12/2010

⁷³ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

- c) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- e) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- f) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- g) le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto;
- h) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni effettuate con balconi, bow- windows o simili infissi di carattere stabile, con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo;
- p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- q) abrogato;⁷⁴
- r) le occupazioni con accessi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44 comma 11 del decreto Legislativo n. 507/93 e legislazione precedente;⁷⁵
- s) le occupazioni con coperture di fosso ad esclusione di quelle coincidenti con accessi e di tutte quelle a servizio dei distributori di carburante;⁷⁶
- t) le immissioni e gli scorrimenti di acque di qualsiasi tipo nel fosso e le occupazioni con attraversamenti ad uso irriguo;⁷⁷
- t bis) abrogato;⁷⁸
- t ter) abrogato.⁷⁹
- u) gli accessi pedonali di larghezza o apertura non superiore a m. 1,20.⁸⁰

⁷⁴ Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁷⁵ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁷⁶ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁷⁷ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁷⁸ Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

⁷⁹ Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁸⁰ Lettera inserita come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

2. Nel caso di accesso in comproprietà di cui uno dei soggetti contitolari sia esente dal canone, l'esenzione si applica a tutti i comproprietari.⁸¹

Art. 30

(Versamento del canone)

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti, relativamente al primo anno di rilascio del provvedimento, è dovuto per intero se la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre, e deve essere effettuato all'atto del rilascio di detto provvedimento.⁸²

2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, non suscettibile di frazionamento, deve essere corrisposto sulla base di elenchi di riscossione emessi ordinariamente entro il 30 giugno di ogni anno; oltre detto termine potranno essere emessi elenchi suppletivi di riscossione. I contribuenti devono effettuare il versamento entro la data di scadenza indicata negli avvisi di pagamento inviati. Il versamento da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi, di cui all'art. 25 del Regolamento, deve essere effettuato secondo il termine fissato dalla normativa vigente.⁸³

3. Le variazioni in aumento nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

3bis. Le variazioni in diminuzione nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, a partire dall'anno successivo di emissione della concessione.⁸⁴

4. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto alla Provincia deve essere versato all'atto della domanda per il rilascio della concessione e/o nullaosta, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione.

Spetta al contribuente, previa formale richiesta rivolta all'Amministrazione, la restituzione dell'importo del canone versato in caso di mancata concessione e/o nullaosta.⁸⁵

⁸¹ Comma così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012

⁸² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁸³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 13/12/2010

⁸⁴ Comma inserito come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁸⁵ Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite. E' ammesso il pagamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto della Provincia, domiciliato presso una Agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio della Provincia.⁸⁶

6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

7. Non si effettua alcun versamento, o recupero di somme di importo complessivo, comprensivo di interessi e spese, fino ad euro 17,00 o nel caso di solo canone fino ad euro 12,00.⁸⁷

Art. 31

(Sanzioni)

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 calcolandola in misura pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto comunque degli importi minimo e massimo irrogabili.⁸⁸

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine di cui al comma 2 con un minimo di euro 25,00.⁸⁹

4. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applicano:

- a) un'indennità pari al canone dovuto per l'occupazione effettuata maggiorato del 50%;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare complessivo risultante dalla precedente lettera a);

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto

⁸⁶ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

⁸⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁸⁸ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 13/12/2010

⁸⁹ Comma così integrato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005

di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.⁹⁰

5. Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero ne trasformi o ne vari l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, oppure mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.⁹¹

6. Sulle somme dovute a titolo di canone per l'omesso versamento sono dovuti gli interessi legali.⁹²

Art. 32

(Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi)

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. La Provincia provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo di posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico del contribuente, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.⁹³

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, costituisce titolo per la riscossione delle somme come determinate nel comma 4 del precedente art. 31, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.⁹⁴

5. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata tramite la procedura del ruolo di cui al D.P.R. del 29/09/1973 n. 602, con affidamento agli agenti della

⁹⁰ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 13/12/2010

⁹¹ Comma inserito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 2/3/1999

⁹² Comma inserito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 2/3/1999

⁹³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 13/12/2010

⁹⁴ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 13/12/2010

riscossione nazionale di cui al D.L. 30/09/2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 02/12/2005 n. 248, o tramite ingiunzione di cui al Regio Decreto del 14/04/1910 n. 639.⁹⁵

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da restituire spettano gli interessi legali.

7. Abrogato.⁹⁶

Art. 32 bis⁹⁷

(Affidamento del servizio)

1. Il servizio concernente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone, comprese le attività di rilevazione tecnica delle occupazioni, i controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento, può essere gestito direttamente dalla Provincia o affidato a soggetti terzi, secondo le modalità di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1999, previo aggiornamento degli eventuali canoni, sono implicitamente confermate alla data della loro naturale scadenza.

Art. 33 bis⁹⁸

(Esenzione per le occupazioni con accessi a fabbricati danneggiati dal terremoto)

⁹⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁹⁶ Comma abrogato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁹⁷ Articolo inserito come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

⁹⁸ Articolo così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 19/11/2012

1. Per gli anni 2012 e 2013 sono esenti dal canone di concessione le occupazioni con accessi a servizio di fabbricati che hanno subito danneggiamenti dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
2. L'esenzione spetta a condizione di essere in possesso dell'ordinanza del sindaco di inagibilità/sgombero del fabbricato (abitazione, studio professionale, azienda, ecc.) ovvero, per coloro che non sono in possesso dell'ordinanza, della scheda "AeDes" redatta dai tecnici dopo il sopralluogo che attesta l'inagibilità, come alle lettere B-C-D-E-F, ovvero perizia asseverata da/di un tecnico privato attestante l'inagibilità del fabbricato.
3. L'amministrazione provinciale acquisirà i dati necessari al fine dell'individuazione degli accessi a cui spetta il beneficio.

Art. 34

(Disposizioni finali)

1. Il Regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione provinciale, disciplinato dal Regolamento medesimo.⁹⁹
 2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
 3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3 bis. abrogato.¹⁰⁰

⁹⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 26/07/2010

¹⁰⁰ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112 del 20/12/2005